

Regolamento per i criteri riconoscimento delle competenze extra universitarie

A.A. 2013-2014 (2014/2015)

(Allegato C, art. 24, Regolamento didattico del CdLM a ciclo unico quinquennale in Scienze della Formazione Primaria, LM 85-bis)

§ 1. Condizioni di diritto

1.a) Il riconoscimento delle competenze extra universitarie per un massimo di 12 crediti formativi universitari - come da L. 240/2010 - è un diritto di cui lo studente si può avvalere *solo facendone richiesta* (al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria).

1.b) Per presentare la domanda di riconoscimento delle competenze extra universitarie è necessario essere immatricolati nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico quinquennale in Scienze della Formazione Primaria dell'Università degli Studi Roma Tre.

1.c) Il riconoscimento delle competenze extra universitarie può essere richiesto *in ragione dei titoli di riconoscimento* per ogni anno di corso a partire dal II anno del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico quinquennale in Scienze della Formazione Primaria.

1.d) La domanda per il riconoscimento delle competenze extra universitarie è valida solo se conforme ai requisiti indicati nelle modalità e nei tempi di presentazione riportati *on-line sul sito del Corso di Laurea* (<http://europa.uniroma3.it/cdlsfp/>). In difetto dei requisiti richiesti le domande non saranno prese in considerazione.

1.e) *I cittadini extracomunitari residenti all'estero* debbono produrre un certificato di conoscenza della lingua italiana rilasciato dalle autorità competenti.

§ 2. Titoli validi

2.a) Ai fini del riconoscimento, *sono validi*:

- il contratto di lavoro a tempo indeterminato presso scuole pubbliche o paritarie;

- il contratto a tempo determinato con incarico annuale presso scuole pubbliche o paritarie.

2.b) Non sono ammessi altri titoli.

§ 3. Criteri di esonero delle Attività di tirocinio diretto e indiretto

3.a) Le competenze extra universitarie riconosciute danno diritto alla sola convalida delle attività di tirocinio. Gli esami e i laboratori non sono convalidabili in ragione di tali titoli.

3.b) Sono *escluse* dalla convalida le attività di tirocinio del V anno, relative alla realizzazione del progetto di tirocinio da presentare nella relazione finale.

3.c) La convalida delle attività di tirocinio è in funzione del titolo presentato secondo le seguenti tabelle:

*3.c.1) in caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato presso scuole pubbliche o paritarie:*

Anno di corso	CFU in O.F.	CFU Conv.li	CFU da svolgere	Attività da svolgere
<b>II</b>	2	2	0	Nessuna
<b>III</b>	5	5	0	Nessuna
<b>IV</b>	6	3	3	<b>25 ore</b> di tirocinio diretto nell'ordine scolastico diverso da quello per il quale si ha il contratto; <b>50 ore</b> di autoformazione
Totale	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>75 ore di attività</b>

*3.c.2) in caso di contratto a tempo determinato con incarico annuale presso scuole pubbliche o paritarie:*

Anno di corso	CFU in O.F.	CFU Conv.li	CFU da svolgere	Attività da svolgere
<b>II</b>	2	1	1	<b>10 ore</b> di tirocinio indiretto (1 modulo intero individuato dal Responsabile del Tirocinio); <b>15 ore</b> di autoformazione
<b>III</b>	5	2	3	<b>20 ore</b> di tirocinio indiretto (1 modulo intero individuato dal Responsabile del Tirocinio); <b>20 ore</b> di tirocinio diretto nell'ordine scolastico diverso da quello per il quale si ha il contratto; <b>35 ore</b> di autoformazione
<b>IV</b>	6	2	4	<b>20 ore</b> di tirocinio indiretto (1 modulo intero individuato dal Responsabile del Tirocinio); <b>40 ore</b> di tirocinio diretto (20 nella propria classe/sezione e 20 nell'ordine scolastico diverso da quello per il quale si ha il contratto); <b>40 ore</b> di autoformazione
Totale	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>200 ore di attività</b>